

AGENZIE FORMATIVE CHE POSSONO PRESENTARE PROGETTI

Agenzie accreditate e/o accreditabili per la macrotipologia *Formazione iniziale* e in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall'art.3 dell'avviso pubblico:

possono presentare progetti le Agenzie formative che hanno già realizzato percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art.64, comma 4 bis della Legge 6.8.2008, n.133. Le attività triennali attivate in base alla citata Legge n.133/2008 sono percorsi formativi triennali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel canale della formazione professionale le cui prime annualità sono state avviate negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.

Dall'anno scolastico 2009-2010 la Regione Umbria, nel dettare alle Amministrazioni Provinciali gli indirizzi per l'attuazione dei percorsi triennali per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art.64, comma 4 bis della Legge 6.8.2008 - n.133, ha indicato ESCLUSIVAMENTE la modalità di cui al comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (e cioè percorsi di cui al Capo III del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005 n.226 – con i livelli essenziali ivi indicati, tra gli altri il minimo di 990 ore annue).

Gli atti regionali di riferimento per le annualità indicate sono:

- **Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 822 del 10/06/2009**
“Indirizzi per la realizzazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale nell'a.s. 2009/10”
- **Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 181 del 08/02/2010**
“Indirizzi per la realizzazione dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale nell'a.s. 2010/11”

Sono necessari inoltre gli **ulteriori requisiti** previsti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 e riportati all'articolo 3 dell'Avviso pubblico.